



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NAPOLI

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARBITRI E DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO

- 1) Con la richiesta di inserimento del proprio nominativo nell'elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Napoli il soggetto si impegna a svolgere gli arbitrati che gli verranno affidati con l'osservanza del regolamento della Camera Arbitrale e delle norme indicate in questo codice deontologico
- 2) Con la domanda di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli anche gli arbitri nominati dalle parti si impegnano ad osservare sia il Regolamento della Camera Arbitrale che il presente codice deontologico
- 3) Il consulente tecnico di ufficio, all'atto dell'accettazione dell'incarico, si impegna all'osservanza del presente codice deontologico
- 4) L'arbitro al momento della accettazione dell'incarico deve essere certo di essere in grado di poter svolgere con la necessaria professionalità l'impegno assunto sia in relazione alla propria competenza professionale in riferimento all'oggetto della controversia, sia alla propria disponibilità di tempo per poter concludere il procedimento nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi previsti dal regolamento.
- 5) Il consulente tecnico di ufficio al momento dell'accettazione dell'incarico deve essere certo di essere in grado di svolgere il suo compito con la necessaria professionalità tenuto conto dell'oggetto dell'incarico e di poterlo svolgere nel termine assegnatogli dal tribunale arbitrale
- 6) L'arbitro ed il C.T.U. al momento dell'accettazione e sino alla conclusione dell'incarico devono trovarsi in una oggettiva situazione di indipendenza. La Corte Arbitrale ove accerti, fatti, circostanze o rapporti che dovevano essere dichiarati, può valutarli non solo al fine della sostituzione dell'arbitro ma anche per eventuali nuovi incarichi.
- 7) L'arbitro può in ogni fase del procedimento suggerire alle parti l'opportunità di una transazione senza mai influenzare le parti facendo intendere quale sarà il probabile esito del procedimento.
- 8) L'arbitro al fine di favorire una rapida conclusione del procedimento programmerà l'attività in modo da consentire la partecipazione delle parti nell'assoluto rispetto della loro parità e del principio del contraddittorio. Nel caso in cui il Tribunale arbitrale decida il lodo a maggioranza il dissenziente è libero di non sottoscrivere il lodo
- 9) È inibito all'arbitro di prendere qualsiasi accordo con le parti o con i loro difensori in relazione al proprio onorario che deve essere quantificato esclusivamente dalla Corte arbitrale secondo le tariffe predisposte.
- 10) La violazione del presente codice può essere valutata dalla Corte arbitrale sia per la revoca dell'incarico sia per il non conferimento di altri